CAMERA DEI DEPUTATI N. 3380

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIACENTINO

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Bagheria

Presentata il 9 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fenomeno delle case da gioco ha sempre avuto pareri favorevoli da una parte e sfavorevoli dall'altra, basandosi entrambi gli orientamenti solo ed esclusivamente sulla accettazione o meno del concetto di gioco.

La legge è stata esageratamente restrittiva per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione delle case da gioco, con la sola eccezione della legalizzazione di quattro casinò siti in San Remo, San Vincent, Campione d'Italia e Venezia.

Il divieto per legge delle attività di gioco non ha bloccato nel nostro Paese l'attività di gioco d'azzardo, anzi ha agevolato e favorito, in taluni casi, le attività illecite poiché quello del gioco è un fenomeno molto complesso e che spesso ha avuto interpretazioni e spiegazioni molto riduttive.

Non vi è dubbio che le case da gioco rappresentano un efficace strumento per incrementare e sviluppare il turismo nelle zone interessate alla loro ubicazione, mettendo in moto le attività produttive e lavorative create dall'indotto che la presenza di tale istituzione avvia sul territorio e per durata temporale non limitata ad una singola stagione, ma viceversa, estesa tutto l'anno.

L'apertura di una casa da gioco a Bagheria trova una motivazione forte, non soltanto per l'ubicazione del comune di Bagheria nella fascia della cosiddetta « Conca d'Oro » di Palermo, ma principalmente per l'offerta di bellezze naturali, monumentali, artistiche che Bagheria offre ai visitatori che arrivano da molto lontano e che non riescono a trovare un turismo organizzato sotto molteplici aspetti.

Bagheria, con la presenza sul territorio di numerose ville settecentesche di stile barocco e presso le quali è opportuno trovare la sede della casa da gioco, è

sempre stata una città con un rilevante posto nella cultura per livelli nazionale ed internazionale raggiunti da suoi insigni cittadini, specie nel campo della scienza e dell'arte.

Basta per tutti citare Renato Guttuso, il regista cinematografico Peppuccio Tornatore insieme a tantissimi altri nomi illustri.

I nuovi amministratori locali, con impegno e serietà, pur con notevolissimi problemi da risolvere, stanno cercando di poter rilanciare lo sviluppo di Bagheria attraverso iniziative che vogliono dare nuova vitalità ed energia ad una realtà territoriale che in passato ha rappresentato un punto di riferimento anche per attività imprenditoriali di rilevante interesse.

È necessario convogliare su queste coordinate l'istituzione di una casa da gioco che possa, con il consequenziale circuito turistico derivante, dare un forte impulso al rilancio dell'economia del territorio. Per questi motivi, onorevoli colleghi, vi invito a voler accogliere favorevolmente e con interesse la suddetta proposta di legge sapendo, così di poter dare un significativo contributivo alla riduzione del divario sociale e culturale che una nazione democratica non può permettere che venga ancora alimentato e presentato al cospetto dei cittadini italiani ed europei.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di contrastare il fenomeno del gioco non autorizzato e di garantire al settore turistico meridionale condizioni di parità con quelle riscontrate nelle realtà del resto di Italia e nell'Unione europea, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Bagheria. L'autorizzazione ha la durata massima di quindici anni e può essere rinnovata alla scadenza.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Sicilia su richiesta del sindaco del comune di Bagheria, previa deliberazione del consiglio comunale. Nella richiesta il sindaco deve indicare, oltre alla struttura da adibire a casa da gioco, quali strutture saranno utilizzate per la realizzazione di manifestazioni di spettacolo, culturali o artistiche.

ART. 2.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale della Sicilia, adotta, con proprio decreto, il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco, indicando:

a) disposizioni idonee a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, con assoluto divieto per i minori di anni diciotto;

b) specie e tipi di giochi che possono essere autorizzati all'interno della casa da gioco; è comunque ammesso il gioco con le *slot machines*;

c) norme per assicurare la correttezza, la trasparenza e la regolarità della

gestione amministrativa, nonché il controllo sui risultati della gestione;

d) modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco, ove il comune non la riservi a sé, direttamente o a mezzo di azienda municipalizzata o adeguate forme societarie;

e) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco.

ART. 3.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco di cui all'articolo 1 spetta al comune di Bagheria.

2. Il comune, sentita la Regione siciliana, predispone per l'individuazione della società concessionaria un capitolato per l'espletamento della gara pubblica indicando:

a) i requisiti morali e professionali richiesti al concessionario e le relative garanzie che il comune intende chiedere;

b) le modalità per l'assunzione del personale addetto e le garanzie morali richieste allo stesso; in ogni caso per tutti coloro che partecipano anche indirettamente alla conduzione della casa da gioco è necessaria la certificazione prevista dalla vigente legislazione antimafia;

c) le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione e le relative forme di controllo;

d) le ipotesi di revoca della concessione, senza alcun obbligo al risarcimento del danno;

e) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a garantire la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. Su proposta del prefetto di Palermo, il presidente della giunta della Regione siciliana può disporre l'immediata sospen-

sione dell'attività della casa da gioco o la revoca della autorizzazione in caso di violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento della casa da gioco o in casi di accertato pericolo per l'ordine pubblico.

ART. 5.

1. L'utile della gestione delle attività della casa da gioco viene ripartito come segue:

a) il 50 per cento al comune di Bagheria con l'obbligo per l'amministrazione comunale di utilizzare i corrispondenti fondi per le seguenti finalità:

1) istituzione di uffici turistici e di informazione;

2) istituzione di un ufficio stampa e del cerimoniale;

3) potenziamento del corpo di polizia municipale;

4) finanziamento delle opere destinate alle persone della terza età ed agli handicappati;

5) investimenti per il settore del turismo e per la realizzazione di opere e servizi pubblici, finalizzati anche alla valorizzazione del patrimonio comunale esistente;

b) il 15 per cento al comune di Bagheria per la organizzazione e la realizzazione di attività culturali, di spettacolo o artistiche connesse alla attività della casa da gioco;

c) il 20 per cento alla provincia di Palermo da ripartire in favore dei comuni ricadenti nella stessa provincia per le finalità di cui alla lettera *a)*;

d) il 15 per cento alla regione Siciliana da utilizzare nel modo seguente:

1) istituzione, all'interno della casa da gioco, di un posto di controllo telematico collegato con le prefetture;

2) potenziamento degli organici e dei mezzi dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nei comuni della regione Siciliana.

ART. 6.

1. Il comune, di concerto con il prefetto, può predisporre servizi di carattere ispettivo e controlli relativi alla trasparenza ed alla corretta gestione della casa da gioco.

ART. 7.

1. Alla casa da gioco di Bagheria si applica la disposizione di cui all'articolo 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

ART. 8.

1. I versamenti di cui all'articolo 5 debbono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di approvazione definitiva del bilancio della casa da gioco, previa sospensione da parte del presidente della giunta della regione Siciliana dell'attività della casa da gioco in caso di ingiustificato ritardato pagamento.

2. Al servizio cassa della casa da gioco di Bagheria si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di credito al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come modificate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.